FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Ordinanza n. 3/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2392/119pf20-21/GC/LDF/am del 19.08.2020 Reg. Prot. 214/TFN-SD

II Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente; cons. Angelo Fanizza – Componente; avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore); dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2392/119pf20-21/GC/LDF/am del 19.08.2020 nei confronti della società SSDARL Calcio Foggia 1920,

la seguente

ORDINANZA

Il deferimento

La Procura Federale in data 22 luglio 2020 riceveva dal sig. Riccardo Di Bari, direttore sportivo della Società Calcio Foggia 1920 Srl nella stagione sportiva 2019/2020, una denuncia di diffamazione a mezzo stampa consumata contro di lui dal sig. Ninni Corda, quale allenatore della prima squadra della detta Società.

Precisava il denunziante che il Corda aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook un post, poi riportato dalla stampa, a mezzo del quale lo aveva definito un invertebrato, totalmente inutile, che non aveva messo la faccia in nessuna situazione e che, nei momenti difficili, si era sempre dileguato come il peggiore dei codardi.

La Procura Federale accertava che in effetti il Corda, allenatore professionista di seconda categoria codice 37988, si era espresso in maniera conforme al contenuto della denuncia e che le sue espressioni, rese oggetto di un post pubblicato sul profilo Facebook del dichiarante, erano state riportate da due testate giornalistiche; tali espressioni, più in particolare, era state del seguente tenore: "mi ero ripromesso di non ribattere alle sciocchezze degli scappati di casa di turno, però sentire sentenziare chi ha fatto il direttore sportivo per una intera stagione non portando a casa un solo giocatore dico uno di quelli contattati da lui, dovrebbe tacere; invece questo invertebrato, oltre ad essere stato totalmente inutile e non aver mai messo la faccia in nessuna situazione (nei momenti difficili si è sempre dileguato come il peggiore dei codardi) per un anno intero, ora si permette di dare giudizi personali; un anno di nulla da parte sua, nessuno conosce neanche la sua voce (...)".

La Procura Federale, ritenuto che le espressioni di che trattasi avevano leso la reputazione e l'onore del Di Bari e che esse erano da ritenersi pubbliche in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione e, peraltro, non risultavano smentite dal Corda, dava atto che l'azione disciplinare nei confronti di quest'ultimo era stata esercitata con separato atto innanzi la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, competente in relazione alla posizione del tecnico, sicché in data 19 agosto 2020 deferiva a questo Tribunale solo la Società Calcio Foggia 1920 SSD a rl per rispondere della violazione degli artt. 6 comma 2 e 23 comma 5 CGS - FIGC a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle azioni ed ai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Corda, che all'epoca del fatto era stato un suo tesserato.

Il dibattimento

Alla riunione 10 settembre 2020, tenutasi a distanza in modalità video conferenza, si è collegato per la Procura Federale l'avv. Francesco Di Leginio, il quale, rilevando che la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico non aveva deciso il deferimento del Corda e che siffatta decisione non poteva non avere effetti sulla decisione dell'odierno

deferimento, ha chiesto disporsi la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Commissione Disciplinare.

Per la Società Calcio Foggia 1920 SSD a rl si è collegato l'avv. Eduardo Chiacchio (incarico professionale in atti), il quale ha espresso adesione alla istanza di sospensione della Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Appare suscettibile di essere accolta per giusti motivi la congiunta istanza delle parti di sospensione del procedimento, nella considerazione che dalla risoluzione del deferimento a carico del Corda dipende la decisione dell'odierno deferimento, la cui pendenza va peraltro salvaguardata attraverso la sospensione dei termini, fatti salvi i diritti di prima udienza

Va pertanto adottato il seguente provvedimento.

L'ordinanza

P.Q.M.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all'esito della Camera di consiglio, su richiesta congiunta delle parti, dispone la sospensione del procedimento nei confronti della società SSDARL Calcio Foggia 1920 fino al passaggio in giudicato del procedimento connesso sul deferimento del tecnico Corda Ninni, attualmente pendente presso la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC, sospendendo contestualmente i termini del presente procedimento e fatti salvi i diritti di prima udienza.

Fa onere alla Procura Federale di comunicare con tempestività al Tribunale Federale Nazionale il passaggio in giudicato del predetto procedimento connesso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE F.to avv. Valentino Fedeli IL PRESIDENTE F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 15 settembre 2020.

IL SEGRETARIO F.to avv. Salvatore Floriddia